



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

Banchi di Sotto, 55 - tel. 0577 232111 - Siena
www.unisi.it

Area Servizi agli Studenti

Divisione Corsi III Livello

Policlinico Le Scotte - Strada delle Scotte - 53100 - Siena

www.unisi.it/postlaurea

Tel. 0577 233109 Fax 0577 233408

E mail: specializzazioni@unisi.it

Siena, 18/01/12

Protocollo N. 1790 v/5

- Agli iscritti alle Scuole di Specializzazione delle Scuole di Area medica di tipologia conforme alla normativa dell'Unione Europea
- Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area medica di tipologia conforme alla normativa dell'Unione Europea
- Al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Oggetto: obbligo di sospensione per gravidanza della formazione medico specialistica.

Come noto l'art. 24 del Dlgs 368/99 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE") prevede l'applicazione ai medici in formazione specialistica delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

Da ciò consegue che il congedo per la maternità è obbligatorio a partire dai due mesi antecedenti alla data presunta del parto e per i tre mesi successivi.

Nel caso in cui non si arrechino pregiudizi alla salute della gestante o del nascituro (certificata da un ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale e dal Medico Competente, nel caso in cui la gestante fosse inserita nel programma di sorveglianza sanitaria), viene concessa la possibilità di posticipare l'astensione dalle attività lavorative di un mese (il congedo verrà pertanto usufruito dalla fine dell'ottavo mese fino al quarto mese di vita del/la bambino/a) ai sensi degli artt. 7, 8 e 12 Dlgs 151/01 e s.m.i.

È, inoltre, vietato adibire donne in gravidanza e allattamento ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri (ex artt. 7, 8 e 12 del Dlgs 151/01 e s.m.i.).

Per effetto dell'art. 8 del Dlgs 151/01 le donne, durante la gravidanza, hanno una particolare tutela in caso di esposizione a radiazioni ionizzanti. In particolare non possono svolgere attività in zone

classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza. Nel caso di esposizioni a radiazioni ionizzanti è fatto, inoltre, obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato ed è, altresì, vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

Si precisa che durante i periodi di sospensione della formazione al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

Appare opportuno sottolineare che l'inosservanza delle disposizioni di legge a tutela della maternità configura responsabilità penalmente sanzionabile a carico del datore di lavoro, dei responsabili delle attività didattiche/ricerca in laboratorio, dei dirigenti e delle lavoratrici ai sensi degli artt. 7 comma 7, 12 comma del Dlgs 151/01 e s.m.i. e art. 20 comma 2 del Dlgs 81/80 e s.m.i.

Cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Ines Fabbro



Il Rettore

Prof. Angelo Riccaboni

